

(N. 2929)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2816)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 MARZO 1953

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze  
per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, nonchè ad Associazioni, istituti ed enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti ».

#### Art. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari

1951-52 e 1952-53, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano.

Art. 3.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della ripetuta legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**